



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cpLnd.vibovalentia@figc.it

pec : vibovalentia@pec.crcalabria.it

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021

COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 9 LUGLIO 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NUOVO INDIRIZZO PEC UFFICIO TESSERAMENTO FIGC

Si informa che le eventuali comunicazioni di competenza della F.I.G.C. (primo tesseramento straniero e/o rientro da federazione estera), devono essere inoltrate al nuovo indirizzo PEC dell'Ufficio Tesseramento FIGC che di seguito si riporta: tesseramento.dil@pec.figc.it

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A FIGC inerente la deroga prevista dall'art. 40, comma 3bis, delle NOIF, nella stagione sportiva 2020/2021;

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A FIGC inerente il tesseramento dei calciatori "giovani", di cui all'art. 31 NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A FIGC inerente la modifica ai punti 5 e 13 del C.U. 222/A FIGC del 15 giugno 2020 riguardante il tesseramento dei "Giovani di Serie";

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A FIGC inerente il differimento dei termini dell' art. 116 NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A FIGC inerente l'emanazione delle nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paraolimpico e Sperimentale.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 20 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate - Modello per la cessione del credito d'imposta –

COMUNICATO UFFICIALE N. 15 inerente la decadenza Organi Direttivi Divisione Calcio a Cinque e nomina Commissario Straordinario.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **9 LUGLIO 2020**

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Segreteria

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Vincenzo Insardà

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA **IL 9 LUGLIO 2020**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **lunedì 31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00)** - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- **da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)**- con consenso della società dilettantistica;

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)** - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);*
- *dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);*
- *dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro il 1° febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **entro lunedì 1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 31 marzo 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **giovedì 1° luglio 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2020/2021, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, a prescindere dai diversi termini di chiusura della stagione sportiva 2019/2020 per l'attività di competenza delle Leghe professionistiche e per quella in ambito dilettantistico, determinati dalle conseguenze della emergenza sanitaria COVID-19, è opportuno intervenire sulla tempistica di tesseramento dei calciatori "giovani", onde garantire per gli stessi omogeneità di trattamento, sia che si tesserino per una società associata ad una Lega professionistica, sia che si tesserino in ambito dilettantistico;
- ritenuto a tal fine necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta dei commi 2 e 3 dell'art. 31 delle N.O.I.F. per la sola stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

- a) per la stagione sportiva 2020/2021, il tesseramento dei calciatori "giovani" di cui all'art. 31, comma 2, delle N.O.I.F. è consentito a decorrere dal 1 luglio 2020;
- b) per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore "giovane" di cui all'art. 31, comma 3, delle N.O.I.F., tesserato per una società associata ad una Lega professionistica, resta vincolato alla stessa fino al 20 luglio 2020. Trascorso detto termine il calciatore è considerato libero di diritto.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Presidente Federale

- ravvisato opportuno, al fine di contemperare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società professionistiche e quelle legate alle attività didattiche-formative dei calciatori per esse tesserati come Giovani di Serie, prevedere l'introduzione di un'ulteriore finestra nel mese di luglio 2020 in cui potere svincolare detti calciatori;
- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui al precedente punto, individuare il termine a partire dal quale può essere richiesto il tesseramento dei Giovani di Serie (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, ai punti 5 e 13, come segue:

- **Il punto 5, lett.a), è sostituito dal seguente:**

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., da sabato 1° agosto 2020 fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

- **Il punto 13, lett. c), è sostituito dal seguente:**

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da martedì 14 luglio a venerdì 31 luglio 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- *da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- *da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 116, comma 1 delle N.O.I.F.;
- ravvisato opportuno, al fine di assecondare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società neo promosse in Serie C al termine del Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020, differire il termine per la stipula dei contratti "da professionista" con i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con le suddette società;
- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui sopra, differire la scadenza del precedente tesseramento di tali calciatori con le medesime società;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

in deroga all'art. 116, comma 1, delle NO.I.F. e per la sola stagione sportiva 2020/2021:

a) le società neo promosse in Serie C hanno diritto di stipulare dal 1° luglio al 20 luglio 2020 il contratto da "professionista" con tutti i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con le medesime società, a condizione che abbiano l'età prevista dall'art. 28, comma 3 delle N.O.I.F.;

b) per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 20 luglio 2020.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Il Presidente Federale

- considerata l'istituzione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 93/A del 3 ottobre 2019;
- vista l'emanazione delle Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 94/A del 3 ottobre 2019;
- ravvisata la necessità di allineare le suddette Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 157/A del 31 gennaio 2020 contenente le "norme organizzative dei campionati della DCPS", in particolare con riferimento alla previsione del vincolo triennale, anziché annuale, dei tesseramenti (art. 2, comma 3) e alla attribuzione delle operazioni di verifica poteri e scrutinio dei voti in occasione delle Assemblee della Divisione ad un delegato del Presidente della Corte Federale, in luogo del Giudice Sportivo nazionale della Divisione, non più previsto (art. 3, comma 8);
- preso atto della delega all'uopo concessa dal Consiglio Federale nella riunione del 24 febbraio 2020

d e l i b e r a

di emanare le nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Art. 1 – La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di seguito *Divisione*) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure federali, le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina le competizioni nazionali di Calcio Paralimpico e le competizioni di calcio sperimentali per persone con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione.
3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo.
4. L'organizzazione dell'attività della Divisione in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

1. Le competizioni di calcio paralimpico diverse da quelle sperimentali saranno organizzate dalla Divisione a partire dalla stagione sportiva in cui il CIP autorizzerà la FIGC ad organizzare detti campionati e nei limiti fissati dal Comitato Paralimpico.

Art. 2 – Le Società

1. Appartengono alla Divisione le società affiliate alla FIGC che partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa.
2. Le società che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono affiliarsi alla FIGC, presentando istanza di affiliazione presso la sede in Roma, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, con l'elenco dei loro dirigenti per quelle costituite in associazioni o società e dal solo elenco dei dirigenti responsabili per quelle non costituite in tali forme giuridiche.
3. Gli atleti disabili che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono ottenere il tesseramento presso la FIGC. Il vincolo di tesseramento dei calciatori/**calciatrici** che partecipano all'attività di calcio paralimpico e sperimentale è limitato: **per gli atleti qualificati “giovani attività sperimentale”, alla durata della singola stagione sportiva; per gli atleti qualificati “dilettanti attività sperimentale”, alla durata massima di tre stagioni sportive, compresa la stagione sportiva del primo tesseramento. Trascorsi detti termini i calciatori/calciatrici sono considerati liberi di diritto.**
4. La FIGC, con delibera del Consiglio Federale, disciplina, previa autorizzazione del CIP, l'affiliazione delle società che parteciperanno alle attività di Calcio Paralimpico organizzate dalla FIGC, nonché i tesseramenti dei calciatori/**calciatrici** disabili di dette società.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza delle società affiliate. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione;
 - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).
4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.
6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea. In caso di candidato unico alla Presidenza, si può procedere alla elezione per acclamazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).
8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti **sono svolte dal Presidente o da un componente delegato della Corte Federale di appello**, quale organo di garanzia elettorale.
9. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un massimo di sette componenti, di cui due eletti dalle società affiliate alla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione, in rappresentanza: i) uno delle società che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico, e ii) uno delle società che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con

disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico.

4. La qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale.

5. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati, oltre al Responsabile della Divisione. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente del CIP o un suo delegato.

7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale, definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente del CIP. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.

10. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

12. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.

13. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

NORME TRANSITORIE

1. Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Presidente Federale.

2 Il componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico sarà eletto entro due mesi dalla autorizzazione concessa dal CIP alla FIGC per l'organizzazione di dette attività. Sino alla elezione del predetto componente il Consiglio direttivo potrà essere composto da un numero minimo di quattro a un massimo di sei componenti, di cui uno eletto dalle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente è eletto

dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale, ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.
3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.
5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.
6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).
7. La revoca del Presidente può essere disposta dal Consiglio Direttivo soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente sia il componente eletto dal Consiglio Federale, la sua revoca deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea delle società elegge i Consiglieri di propria competenza a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (ii) al venir meno del requisito di rappresentanza della componente per la quale si è stati eletti; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di decadenza del Consigliere eletto dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o,

in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. In caso di decadenza del Consigliere eletto dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consigliere. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione.

2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 20 – 2020

Oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo -
Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del
credito d'imposta –

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, è stato approvato il modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per:

- Canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, ex art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Il modello interessa, al momento, soltanto le cessioni con trasmissione diretta all'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto beneficiario del credito d'imposta che intende cedere il credito stesso ad altro soggetto.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dal beneficiario del credito d'imposta, mediante il servizio disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa.

Il modello deve essere inviato successivamente alla data di stipula della cessione, data che va riportata nel modello stesso nell'apposito riquadro "Il cedente comunica....".

La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nel modello vanno riportati i dati del cedente (codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi nonché i dati dei relativi cessionari, per consentire a quest'ultimi di fruire dei crediti medesimi.

Nel riquadro "Tipologia del credito" deve essere barrata la casella corrispondente (locazione/affitto, leasing, ecc.), indicando i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta ed il relativo importo maturato (soltanto per credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo).

Come riportato nelle istruzioni al Modello, se è compilato il campo del mese di marzo non può essere compilato il mese di giugno 2020.

Va, poi, riportato l'importo complessivo del credito d'imposta maturato e l'ammontare del credito d'imposta ceduto che, ovviamente, non può essere superiore al credito maturato ma può, invece, essere inferiore in quanto è possibile cedere solo una parte del credito maturato.

Devono, poi, essere riportati gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto. Vanno, a tale proposito, indicati la data di registrazione del contratto d'affitto, la serie, il numero e l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato, la tipologia dell'immobile (C = non abitativo) e il canone annuo.

Nel relativo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario, la data della cessione e l'importo del credito ceduto.

La singola comunicazione può riguardare solo una delle due tipologie di credito d'imposta e, pertanto, qualora si rendesse necessario comunicare la cessione di entrambe le tipologie di credito, dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il cedente.

Con il Mod. F24 – *non è ancora disponibile il codice tributo* – la compensazione scatta a partire dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione da parte del cedente, previa accettazione da parte del cessionario che deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia stessa.

Nella compensazione non si applicano i limiti annui di un milione di euro per il 2020.

Va, infine, ricordato che i cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta acquisito entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.



COMUNICATO UFFICIALE n. 15 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Luglio 2020,

- Preso atto della Relazione del Collegio del Revisori dei Conti della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. depositata il 7 Luglio 2020;
- Tenuto conto, altresì, della Relazione del Servizio Ispettivo della L.N.D. del 6 Luglio 2020 relativa ad una verifica amministrativo-contabile della Divisione Calcio a 5 effettuata il 3 Luglio 2020;
- Considerato che nei documenti sopra citati sono evidenziate alcune irregolarità di gestione, di non trascurabile entità, che per quanto indicato nelle stesse Relazioni hanno trovato riscontro documentale, con impegni di spesa che risultano, peraltro, frutto della specifica approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della Divisione, come certificato dal Segretario della Divisione medesima;
- Tenuto conto, altresì, che a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ex Presidente della stessa Divisione, Andrea Montemurro, in data 25 Maggio 2020 e, successivamente, in data 12 Giugno 2020, dai tre componenti del Consiglio Direttivo, Antonio Dario, Alessandro Di Berardino e Luca Fadda, l'attuale gestione della Divisione Calcio a 5 è affidata al Vice Presidente Vicario ed a solo 4 componenti del Consiglio Direttivo della medesima Divisione;
- Ritenuto che la situazione sopra rappresentata, oltre a non garantire la piena governabilità della Divisione, richiede interventi urgenti che assicurino il regolare funzionamento dei suoi Organi direttivi e una ricostruzione complessiva degli episodi di irregolarità gestionale, da effettuarsi in piena autonomia da parte di organismi indipendenti;
- Ritenuto, altresì, che appare indifferibile assicurare l'ordinata attività della Divisione Calcio a 5 sia sotto il profilo della gestione amministrativa, sia sotto quello dell'attività agonistica nell'imminenza dell'avvio della nuova Stagione Sportiva 2020/2021 e che, di conseguenza, è necessario adottare un provvedimento urgente che assicuri il pieno coordinamento tra tutte le funzioni della stessa Divisione, anche con riguardo alla sua legale rappresentanza verso l'esterno;
- Considerato che, per le ragioni sopra evidenziate, occorre - in via d'urgenza - dichiarare decaduto il Vice Presidente Vicario e il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ed affidare in gestione commissariale le funzioni spettanti a tali Organi;



- Ritenuto di poter affidare le predette funzioni Commissariali al Vice Presidente della L.N.D., dott. Giuseppe Caridi, che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità;
- Visto il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
- Sentiti, altresì, i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali che rappresentano la Lega Nazionale Dilettanti

HA DELIBERATO

la decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e, all'uopo,

HA NOMINATO

il Vice Presidente della L.N.D., Giuseppe Caridi, Commissario Straordinario della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, conferendogli tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni demandate a detti organi.

L'indicato Commissario Straordinario avrà la facoltà di nominare, se ritenuto necessario, per collaborare nella gestione delle attività della Divisione, uno o più Vice- Commissari Straordinari. Salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., il mandato commissariale avrà termine con la ricostituzione degli Organi dichiarati decaduti, da attuarsi possibilmente con l'indizione delle elezioni da celebrarsi entro il 31 Ottobre 2020.

Le funzioni di controllo, come previsto dalle vigenti disposizioni, continueranno ad essere esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a 5.

Il Commissario Straordinario si avvarrà delle strutture della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio a 5.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)